



Comune di Val Liona
Provincia di Vicenza

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 29/11/2022

INDICE

Art. 1 – Istituzione della Commissione comunale per le pari

opportunità

Art. 2 – Finalità e funzioni

Art. 3 – Composizione

Art. 4 – Durata

Art. 5 – Funzionamento

Art. 6 – Presidente, Vice Presidente e Segretario

Art. 7 – Relazione e programma annuale

Art. 8 – Disposizioni finanziarie

Art. 9 – Divulgazione e informazione

Art. 10 – Entrata in vigore

ART. 1

Istituzione della Commissione comunale per le pari opportunità

1. La Commissione comunale per le pari opportunità tra generi (in seguito semplicemente *Commissione*) è istituita presso il Comune di Val Liona per la realizzazione dei diritti e delle pari opportunità in campo economico, sociale e culturale, per rimuovere gli ostacoli che di fatto costituiscono discriminazione diretta o indiretta, anche in ambito lavorativo, e per favorire una cultura di parità e di pari opportunità a partire dalla famiglia e dalla scuola.
2. La Commissione è organismo permanente di partecipazione, che si propone di dare effettiva attuazione ai principi di uguaglianza e parità dei cittadini, sanciti dalla Costituzione italiana agli artt. 2, 3, 37 e 51; dal Capo III della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea; dal D.lgs. 09.07.2003, n. 215; dal D.lgs. 09.07.2003, n. 216; dalla legge 01.03.2006, n. 67; dal D.lgs. 11.04.2006, n. 198, come successivamente modificato dal D.lgs. 25.10.2010, n. 5; dallo Statuto del Comune di Val Liona (Titolo I "Principi fondamentali" - art. 3, comma 3, lettere a - q).

ART. 2

Finalità e funzioni

1. La Commissione ha il compito di favorire la conoscenza della normativa e delle politiche di genere, attraverso funzioni di sostegno, confronto, consultazione, progettazione e proposta, nonché di formulare proposte per l'adeguamento dell'azione amministrativa, in conformità con lo Statuto comunale e del presente regolamento, al fine di garantire la parità a tutti i cittadini e di valorizzare la presenza femminile nella gestione della comunità.
2. La Commissione elabora progetti ed iniziative per favorire la pari dignità sociale nel lavoro e nell'istruzione, anche per coloro che si trovano in situazioni di svantaggio o discriminazione per ragione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali o sociali.
3. La Commissione favorisce la diffusione di una cultura attenta al tema dell'accesso delle donne al mercato del lavoro, per incrementare le opportunità di formazione, progressione, qualificazione e riqualificazione professionale, con particolare riferimento a quelle attività lavorative e professionali in cui la presenza femminile è più carente.
4. La Commissione promuove azioni positive che rendano compatibile l'esperienza di vita familiare con un maggior impegno pubblico, sia politico che sociale, delle donne, favorendo il loro inserimento e la loro nomina negli organismi pubblici non elettivi.
5. La Commissione promuove progetti ed interventi nel mondo della scuola, per educare le nuove generazioni al riconoscimento delle differenze di genere, nonché per eliminare gli stereotipi sessisti presenti nella comunicazione scritta, orale e massmediale.
6. La Commissione promuove iniziative che favoriscono la visibilità della cultura delle donne nel campo del sapere, della storia, delle scienze, della medicina, della pedagogia, della psicologia, della filosofia e nel campo del "*saper fare*".
7. La Commissione favorisce l'informazione e la conoscenza relativa alle iniziative riguardanti la condizione femminile promosse dalla Comunità Europea, dalla Regione, dalla Provincia, dagli Enti locali e da soggetti pubblici e privati, nonché l'informazione sulla legislazione inerente le donne in rapporto ai mezzi di comunicazione.
8. La Commissione promuove e favorisce lo sviluppo della cultura della genitorialità e della solidarietà fra generazioni, riconoscendo nel rapporto positivo fra le differenti generazioni un elemento necessario per l'acrescita umana e il progresso sociale dell'intera comunità.

ART. 3

Composizione

1. La Commissione è composta da 9 componenti:

- a) Sindaco, che ne fa parte di diritto;
 - b) Assessore di riferimento, che ne fa parte di diritto;
 - c) n. 3 componenti nominati dal Consiglio comunale, in possesso di competenze ed esperienze nei vari settori del mondo del lavoro, del mondo della famiglia e nei vari ambiti di intervento riconducibili alle funzioni ed ai compiti della Commissione stessa;
 - d) n. 4 rappresentanti delle associazioni, movimenti e culture del mondo femminile e delle pari opportunità e da cittadini che abbiano esperienza in questi ambiti, nei diversi aspetti e profili.
2. Ai fini dell'individuazione dei membri, diversi da quelli di diritto ed elettivi, l'ufficio comunale competente per materia predispone un avviso pubblico per permettere ai cittadini interessati di far pervenire le proprie candidature.
 3. Entro e non oltre 15 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale (fa fede la pubblicazione all'albo in caso di date non corrispondenti), gli interessati fanno pervenire la propria candidatura, corredata da un *curriculum vitae* in formato europeo, che evidenzia almeno le competenze specifiche negli ambiti di intervento della Commissione, i titoli professionali posseduti e le esperienze maturate dai candidati.
 4. Le candidature pervenute a seguito dell'avviso pubblico sono valutate dal Sindaco, che nomina, con proprio decreto, i 4 componenti di cui al comma 1 lettera d), avendo particolare riguardo alle competenze curriculari in materia di pari opportunità, in campo giuridico, economico, sociologico, psico-pedagogico, del lavoro, dei servizi sociali, dell'ambiente e delle comunicazioni sociali.
 5. Il Consiglio comunale, nella seduta in cui riceve la comunicazione del decreto sindacale di nomina di cui al comma 4, nomina la Commissione contestualmente alla elezione dei 3 componenti (di cui al comma 1 lettera c) che ne fanno parte; l'elezione avviene con votazione separata di cui:
 - n. 2 componenti sono eletti in rappresentanza della maggioranza;
 - n. 1 componenti è eletto in rappresentanza della minoranza.
 6. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, nemmeno nella forma del rimborso spese, per la partecipazione alle riunioni.

ART. 4

Durata

1. La Commissione ha durata pari al mandato del Sindaco e rimane in carica fino alla nomina della nuova Commissione.
2. I componenti della commissione decadono automaticamente in caso di assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive.
3. I componenti cessano dalla carica alla scadenza della Commissione o per dimissioni.
4. Le dimissioni, immediatamente efficaci ed irrevocabili, sono presentate per iscritto al Presidente della Commissione e al Protocollo del Comune di Val Liona.
5. I componenti, che cessano dalla carica per decadenza automatica o dimissioni, sono sostituiti secondo le modalità individuate al precedente art. 3.

ART. 5

Funzionamento

1. La Commissione si insedia entro 30 giorni dalla nomina di cui all'art. 3 comma 5.
2. Per la validità delle sedute della Commissione è necessaria la presenza della metà più uno dei suoi componenti.
3. La Commissione si riunisce a seguito di convocazione del Presidente (o del Vice Presidente facente funzioni) o qualora vi sia la richiesta scritta, indirizzata al Sindaco, di almeno 3 componenti.
4. La convocazione della Commissione è fatta mediante avvisi scritti, comunicati con e-mail dai competenti uffici comunali, con anticipo di almeno 3 giorni liberi (escluso il giorno in cui è

fissata la riunione, inclusi invece il sabato e i festivi), all'indirizzo di posta elettronica ordinaria comunicato dal componente.

5. La Commissione si riunisce, di norma, presso la sede municipale, in un locale indicato nella lettera di convocazione.
6. La lettera di convocazione contiene almeno l'indicazione di luogo, data, ora e ordine del giorno della riunione.
7. La Commissione si riunisce di norma almeno tre volte all'anno.
8. Le sedute della Commissione di norma non sono aperte al pubblico; possono essere aperte al pubblico previa decisione assunta a maggioranza assoluta dei componenti della Commissione.
9. Il Presidente ha la facoltà di invitare alle riunioni della Commissione persone esterne, anche in qualità di esperti.

ART. 6

Presidente, Vice Presidente e Segretario

1. Nella corso della prima riunione della Commissione, convocata dal Sindaco, vengono eletti, con voto segreto a maggioranza dei votanti, il Presidente e il Vice Presidente.
2. Il Vice Presidente, che coadiuva il Presidente all'adempimento dei compiti della Commissione, ne fa le veci in caso di assenza o impedimento.
3. Il Presidente svolge i seguenti compiti e funzioni:
 - a) presiede, convoca e rappresenta la Commissione;
 - b) nomina il Segretario tra i componenti della Commissione;
 - c) sottoscrive i verbali;
 - d) fissa la data delle adunanze e gli argomenti da trattare inciascuna di esse;
 - e) affida compiti e incarichi ai singoli componenti della Commissione;
 - f) riferisce al Sindaco circa l'operato della Commissione e alle esigenze emerse nelle riunioni;
 - g) può essere invitato alle sedute del Consiglio comunale e/o della Giunta comunale per riferire su tematiche, iniziative, proposte di competenza della Commissione.
4. Il Segretario della Commissione redige un sintetico verbale delle sedute della Commissione, nel quale vengono riportati: giorno, ora e luogo della seduta; ordine del giorno; elenco dei presenti e assenti; argomenti trattati; menzione sintetica dei componenti che hanno preso la parola ed eventuali dichiarazioni testuali dei componenti che vogliono far risultare a verbale; posizioni difformi espresse; oggetto ed esito delle votazioni.
5. I verbali sono redatti contestualmente alla riunione e, dopo l'approvazione da parte dei componenti presenti, sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e sono tenuti a disposizione presso gli uffici comunali.

ART. 7

Relazione e programma annuale

1. La Commissione presenta al Consiglio comunale, di norma entro 60 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, una relazione sulle attività annuali che intende realizzare.
2. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Presidente invia una relazione sulle attività svolte dalla Commissione.
3. In sede di prima applicazione del presente Regolamento e nel caso di nuova nomina della Commissione, il programma annuale dovrà essere presentato entro 90 giorni dall'insediamento della Commissione.

ART. 8

Disposizioni finanziarie

1. Per le spese destinate alla realizzazione degli obiettivi e delle finalità della Commissione, compatibilmente con la disponibilità ed i vincoli di bilancio, l'Amministrazione comunale può prevedere, nel bilancio di previsione, un apposito capitolo di spesa.

ART. 9

Divulgazione e informazione

1. L'Amministrazione comunale garantisce la massima informazione e diffusione dei principi, degli obiettivi, degli interventi della Commissione.
2. L'Amministrazione comunale mette a disposizione le risorse umane, disponibili all'interno dell'Ente, per supportare la Commissione nelle attività previste nel programma annuale.

ART. 10

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento diventa obbligatorio nel quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione all'albo pretorio on-line.
2. Il regolamento viene pubblicato in Amministrazione trasparente, nella sezione Atti generali.